

TI_GERICHTE 12.2002.74 vom 12. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.74

FR: TI_GERICHTE 12.2002.74 du 12 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2002.74 del 12 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 27

giugno 2001, ossia quasi un anno dopo l'inoltro dell'allegato di duplica da parte del convenuto (v. duplica, 20 giugno 2000; v. verbale di udienza preliminare 12 settembre 2000); che al momento dello scambio delle comparse scritte l'appellante non era a conoscenza che sul prato confinante sarebbe stato effettuato uno scavo in stretta prossimità del suddetto albero e quindi non si poteva ragionevolmente pretendere, come invece erroneamente richiesto dal Pretore, che il convenuto potesse descrivere questi fatti negli allegati; che in effetti le fotografie di cui si chiede l'assunzione agli atti documentano l'avvenuta esecuzione sul terreno di proprietà della parte appellata di uno scavo posto in stretta vicinanza dell'abete rosso oggetto del contendere (edificazione di un immobile per il quale il 4 ottobre 2000 il Municipio di _____ ha rilasciato la licenza edilizia; v. doc. 12 e 13), nonché il fatto che le radici della pianta sono state intaccate; che tale circostanza rappresenta senza dubbio un fatto nuovo e rilevante di cui si dovrà tenere conto nella valutazione della fattispecie; che tale documentazione fotografica potrà essere di ausilio al perito, il quale sarà in grado di esaminare la fattispecie in maniera più completa (anche perché nel lasso di tempo intercorrente tra lo scavo e un'eventuale costruzione, nonché il sopralluogo da parte del perito, la situazione del terreno potrebbe essere mutata), segnatamente per quanto riguarda le conseguenze del taglio dei rami dell'abete rosso operato da _____, nonché la possibilità effettiva di sostituire l'albero da parte degli attori (v. verbale di udienza preliminare 12 settembre 2000; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art. 138 CPC; II CCA 24.3.1994 C. c. R. & Co. e II CCA 22.8.1994 C. c. C.); che in base alle risultanze di causa l'appello deve essere accolto; le tasse e le spese seguono la soccombenza. Per i quali motivi pronuncia: I. L'appello 8 aprile 2002 di _____ è accolto. Di conseguenza il decreto 25 marzo 2002 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 è così riformato: 1. La domanda di restituzione in intero presentata dal convenuto in data 28 giugno 2001 è accolta. § Di conseguenza è ammessa l'assunzione agli atti delle quindici fotografie da rubricare quali doc. 14, 15 e 16. 2. La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 250.-- sono a carico degli attori, che rifonderanno al convenuto fr. 300.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura di appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.-- b) spese fr. 50.-- totale fr. 200.-- sono poste a carico della parte appellata, con l'obbligo di rifondere alla controparte la somma di fr. 300.-- per ripetibili. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.